

## ACCORDO

(ai sensi dell'art. 8, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43)

tra

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila (di seguito anche USRA), in persona del Responsabile, Dott. Paolo Aielli,

e

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna in persona del Provveditore Ing. Donato Carlea, rappresentato dalla Dirigente Ing. Chiara Barile

e

il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Capo Dipartimento, Prefetto Francesco Paolo Tronca,

## PREMESSO

che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 67-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere;

che il Responsabile dell'Ufficio speciale della Città dell'Aquila ha manifestato l'esigenza di: proseguire le attività inerenti la demolizione degli edifici pubblici e la conseguente selezione e trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges) dei materiali prodotti; completare le attività in corso nel sito di Pontignone (Cava ex Teges) per la realizzazione del progetto di ripristino ambientale del sito; dare attuazione all'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila e perseguire l'obiettivo del recupero e della riqualificazione ambientale del sito di Pontignone (Cava ex Teges); gestire il sistema di controllo della tracciabilità delle macerie pubbliche e rifiuti in atto;

che, in particolare, risulta necessario procedere, con urgenza, al completamento delle attività sospese dal 1° gennaio 2013, relative all'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre, in L'Aquila;

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;

che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, ai fini sopraindicati, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila sottoscrive con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese;

che, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, la demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali e che, a tale scopo, i predetti Uffici speciali sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute;

#### CONSIDERATO

la necessità e l'urgenza di proseguire gli interventi di demolizione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma e le conseguenti attività di rimozione e di trasporto delle macerie, per consentire il ripristino di condizioni di normalità;

l'assoluta esigenza, in un contesto di così grave severità economico-finanziaria, di contenere la spesa relativa alla ricostruzione entro i limiti imposti dalla disponibilità delle risorse pubbliche all'uso destinate;

#### VISTI

l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie e, in particolare, il comma 4 che dispone la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012, ai sensi dell'articolo 67-quinquies, comma 2, del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché l'art.1, commi 7, 8, 9, e 10, della predetta OPCM, secondo cui sono poste in capo, tra gli altri enti, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le attività inerenti la gestione delle macerie pubbliche, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili;

l'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, che autorizza la riassegnazione nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'Interno degli introiti derivanti da accordi e convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite il competente Dipartimento, stipula con enti pubblici e privati;


Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convengono di sottoscrivere, ai sensi del menzionato articolo 8 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, il presente accordo, al fine di consentire la conclusione delle attività inerenti la demolizione degli edifici pubblici e svolgere le conseguenti attività di selezione e trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges) dei materiali prodotti, e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **Articolo 2**

L'oggetto del presente Accordo è costituito dagli interventi di completamento delle attività, sospese dal 1° gennaio 2013, nel territorio del Comune dell'Aquila, relative all'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre, prioritariamente rispetto ad interventi analoghi sospesi per le medesime ragioni.



### **Articolo 3**

All'attuazione degli interventi provvede il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante l'impiego di risorse umane, mezzi e dotazioni strumentali, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 8, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43.

Gli oneri sostenuti e documentati per l'attuazione degli interventi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono integralmente rimborsati, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del successivo articolo 4.

### **Articolo 4**

L'importo complessivo per l'attuazione degli interventi è stimato in euro 500.000,00, salvo fabbisogni aggiuntivi secondo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Al finanziamento degli oneri necessari per l'attuazione degli interventi provvede il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna

### **Articolo 5**

Su richiesta dell'USRA, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a formulare la stima degli oneri per l'attuazione degli interventi, in relazione all'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione, preventivate come occorrenti alla realizzazione degli interventi medesimi. La predetta stima tiene conto, altresì, dell'importo occorrente per l'approvvigionamento di eventuali fabbisogni strumentali aggiuntivi che non risultassero in dotazione e/o nella disponibilità (es. nolo ponteggi, acquisto di materiale per la messa in sicurezza e la delimitazione dei siti, per eventuali opere di puntellamenti, bonifica del sito da elementi inquinanti, etc.).

Per la determinazione degli oneri del Corpo Nazionali dei Vigili del Fuoco si fa riferimento ai parametri tariffari del decreto ministeriale di cui all'art. 23, 2° comma, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, in vigore per i servizi a pagamento resi dal personale dei Vigili del Fuoco all'atto di stipula del presente accordo.

Eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto all'importo di spesa stimato, per oneri imprevisti e/o imprevedibili in sede di pianificazione iniziale, fino ad un massimo del 10%, dovranno essere tempestivamente sottoposti all'accettazione dell'USRA, che si

riserva di indicare le modalità da attuare ai fini dell'acquisizione della fornitura dei beni e/o servizi occorrenti.

Il Provveditorato OO.PP. assicura la consegna e l'immediata disponibilità del sito per l'avvio degli interventi ed esegue il controllo della loro avvenuta realizzazione in seguito al verbale di fine lavori consegnato dai Vigili del Fuoco.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si impegna, altresì, a comunicare mensilmente al Provveditorato OO.PP. e all'USRA lo stato di avanzamento degli interventi e i relativi oneri per consentire la verifica dell'andamento della spesa rispetto agli impegni concordati e alla tempistica indicata, e permettere all'USRA di compiere il monitoraggio di sua competenza.

La rendicontazione delle spese verrà presentata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al Provveditorato OO.PP. alla conclusione degli interventi.


#### **Articolo 6**

Il rimborso degli oneri per l'attuazione degli interventi è disposto entro 30 giorni, a conclusione delle attività, previa comunicazione di fine lavori e verifica della regolarità contabile della documentazione prodotta.

Il versamento in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dovrà essere effettuato sul Cap. 2439 - Capo XIV – art. 11 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione Provinciale dell'Aquila. Sarà cura del Provveditorato OO.PP. informare con immediatezza dell'avvenuto pagamento il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila, per il successivo inoltro al Dipartimento, fornendo i relativi estremi del versamento, al fine di consentire l'istruzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della prevista procedura di riassegnazione della somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.

#### **Articolo 7**

Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegato nell'attuazione degli interventi, è coperto da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con conseguente manleva per l'Ente richiedente il servizio da ogni responsabilità al riguardo.



### Articolo 8

Il presente accordo si intende adempiuto con la consegna dei lavori, che deve avvenire non oltre un anno dalla data della sottoscrizione del medesimo, e con l'avvenuto rimborso degli oneri sostenuti nei termini previsti.

### Articolo 9

Gli oneri derivanti dal presente Accordo, pari a euro 500.000,00 sono assicurati a valere sulle risorse della delibera CIPE 82/2009, rese disponibili dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, mentre fabbisogni aggiuntivi relativi al maggior importo determinato ai sensi del precedente art. 5 saranno a valere sulle somme residue dell'OPCM 3923/2011 trasferite alla Contabilità Speciale n.5730 intestata all'USRA.

### Articolo 10


Ferma la cognizione dell'Autorità giudiziaria competente ai sensi di legge, per le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le parti si impegnano ad esperire preventivamente ogni utile tentativo di accordo bonario.

L'AQUILA 08 MAG 2009

Per l'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione  
de L'Aquila

Dott. Paolo Aielli  


Per il Provveditorato  
Interregionale alle Opere  
Pubbliche per Lazio, Abruzzo e  
Sardegna

Ing. Chiara Barile  


Per il Dipartimento dei Vigili del  
Fuoco, del Soccorso Pubblico e  
della Difesa Civile

Prefetto Francesco Paolo Tronca  
